

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

La parte ricorrente ha esposto di aver stipulato in data 11/05/2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, per un importo lordo di € 19.320,00, da rimborsare in 84 rate mensili di € 230,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30/06/2024, a seguito del pagamento a favore dell'intermediario convenuto di 37 rate. La ricorrente sostiene di aver maturato, per effetto dell'estinzione anticipata, il diritto alla restituzione degli oneri non goduti, quantificati in complessivi € 551,49. Chiede, inoltre, il rimborso della penale di estinzione anticipata addebitata per € 99,90, la restituzione di eventuali quote versate in eccedenza, il rimborso delle spese di procedura per € 20,00 e delle spese legali per € 200,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva. Sostiene, infatti, che il contratto sia stato originariamente concluso con un altro intermediario e che la resistente sia divenuta cessionaria del solo credito, senza subentrare nella titolarità del rapporto contrattuale. Nel merito, l'intermediario afferma la correttezza del conteggio estintivo, redatto in conformità alle clausole contrattuali, le quali distinguerebbero tra costi *up-front* (non rimborsabili) e costi *recurring* (rimborsabili), in applicazione dell'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, che avrebbe generato un "legittimo affidamento" sulla validità di tale schema. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere cessionario del solo credito e non del contratto. L'eccezione è infondata.

Come emerge dalla documentazione in atti, il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento è stato emesso dall'intermediario resistente, il quale ha indicato un proprio conto corrente per il versamento del saldo dovuto. Inoltre, la quietanza liberatoria, che attesta l'avvenuta estinzione del debito, è stata rilasciata dal medesimo intermediario resistente. Tali elementi dimostrano che, al momento dell'estinzione, titolare del diritto di credito era l'odierno resistente.

Secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro, la fonte del credito restitutorio del consumatore non è il contratto originario, bensì il pagamento indebito che si perfeziona al momento dell'estinzione anticipata (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018). L'azione di ripetizione, infatti, si fonda sull'art. 2033 c.c. e sorge qualora il finanziatore richieda e ottenga il pagamento di un importo superiore a quello dovuto, non decurtato di tutti i costi maturati in violazione dell'art. 125-sexies TUB. Legittimato passivo rispetto a tale pretesa è, pertanto, il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto (*accipiens*), che nel caso di specie è l'intermediario resistente.

L'eccezione va, dunque, respinta.

Tanto premesso, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 11/05/2021, antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021 (25 luglio 2021). La disciplina applicabile è quindi quella risultante dall'art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla giurisprudenza europea (sentenza CGUE, C-383/18, c.d. Lexitor) e nazionale (Corte Cost. n. 263/2022), nonché dalle recenti modifiche normative (art. 27, D.L. n. 104/2023, conv. in L. n. 136/2023). Tale quadro normativo e giurisprudenziale sancisce il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, ad eccezione delle imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

In linea con i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), la riduzione dei costi deve avvenire secondo criteri differenziati: (i) per i costi *recurring* (connessi alla durata del rapporto), si applica il criterio del *pro rata temporis* (lineare) in assenza di diversa pattuizione; (ii) per i costi *up-front* (sostenuti per adempimenti preliminari), si applica il criterio della c.d. "curva degli interessi", desumibile dal piano di ammortamento.

Nel caso di specie, il contratto prevede "Commissioni a favore dell'intermediario finanziario" e "Commissioni di distribuzione". In base agli orientamenti di questo Arbitro, le prime sono qualificabili come *recurring*, mentre le seconde come *up-front*.

Il contratto prevede che il rimborso delle Commissioni a favore dell'intermediario finanziario avvenga secondo il criterio della curva degli interessi; l'intermediario ha già provveduto a rimborsare la somma di € 462,13, calcolata con tale metodo. Le "Commissioni di distribuzione" devono essere invece rimborsate secondo la curva degli interessi.

Procedendo al ricalcolo in base ai predetti criteri, si determina un importo complessivamente dovuto a titolo di rimborso pari a € 595,50. Detratto l'importo di € 462,13 già corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, residua un credito in favore della parte ricorrente pari a € 133,00, già arrotondato.

La domanda di rimborso va pertanto accolta in tali limiti. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo (21/03/2025) al saldo effettivo.

La ricorrente ha chiesto anche il rimborso della penale di estinzione anticipata di € 99,90. Secondo il principio espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), l'indennizzo previsto dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB è dovuto nei limiti di legge, a meno che il ricorrente non allegghi e

dimostri che, nella fattispecie concreta, esso sia privo di oggettiva giustificazione. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a una richiesta generica, senza fornire alcuna allegazione a supporto della pretesa illegittimità dell'addebito. La domanda, pertanto, deve essere respinta.

La richiesta di restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza" è del pari infondata, in quanto non supportata da alcun principio di prova. L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute grava sulla parte che agisce in ripetizione, onere che nella specie non è stato assolto.

Infine, la domanda di rimborso delle spese di procedura e delle spese legali deve essere rigettata. Secondo gli orientamenti di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025), il rimborso delle spese di assistenza è ammissibile solo in presenza di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell'intermediario, circostanze non ravvisabili nel caso di specie. La mera soccombenza parziale non è di per sé sufficiente a giustificare una condanna al risarcimento di tali costi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 133,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE